

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 96/43/CE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono inseriti nell'elenco dell'allegato II del trattato; che tali animali e prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE⁽⁴⁾, ha stabilito i principi per la riscossione di un contributo per tali controlli;

considerando che la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽⁵⁾, ha

stabilito segnatamente i requisiti dei controlli veterinari che devono essere effettuati negli Stati membri di provenienza per gli animali vivi e per taluni prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽⁶⁾, e la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽⁷⁾, hanno stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli documentali, di identità e fisici che devono essere effettuati sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che il finanziamento di tali ispezioni e controlli sanitari è effettuato in modo diverso nei vari Stati membri, in particolare mediante la riscossione di contributi che possono divergere da uno Stato all'altro; che tale divergenza può influenzare le condizioni di concorrenza tra produzioni disciplinate in gran parte da organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, per quanto riguarda gli animali vivi introdotti nella Comunità dai paesi terzi, la riscossione, a carico dell'operatore, di contributi diversi può portare a deviazioni di traffico;

considerando che, per porre rimedio a questa situazione, occorre prevedere norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei controlli;

⁽¹⁾ GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 630.

⁽³⁾ GU n. C 34 del 2. 4. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/17/CE (GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 30).

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

⁽⁶⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16).

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).

considerando che le autorità pubbliche sono responsabili dell'esecuzione di tali ispezioni e controlli; che, tuttavia, per assicurare il finanziamento di tali ispezioni e controlli, è opportuno disporre la riscossione di un contributo a carico degli operatori;

considerando che è opportuno adattare le disposizioni delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE a questi principi;

considerando che occorre assicurare il finanziamento delle misure di controllo previste dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE⁽¹⁾;

considerando che è altresì opportuno procedere ad adattamenti tecnici degli allegati della direttiva 85/73/CEE per tenere conto dell'esperienza acquisita;

considerando che devono ancora essere stabilite le modalità necessarie per garantire il finanziamento dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale diversi dalle carni contemplate nelle direttive 64/433/CEE⁽²⁾, 71/118/CEE⁽³⁾ e 72/462/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, per garantire un efficace funzionamento del regime di controllo dei prodotti della pesca ed evitare distorsioni di concorrenza nel settore, è opportuno definire tali modalità per i prodotti della pesca di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁵⁾;

considerando che le modalità previste tengono conto della specificità dei prodotti della pesca, della natura dei controlli previsti dalla direttiva 91/493/CEE e dell'interesse a stabilire dei contributi comunitari, tenuto conto delle regole di concorrenza;

considerando che questo regime non deve essere applicato ai prodotti della pesca la cui commercializzazione non è disciplinata dalle norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE;

considerando che, per i prodotti di origine animale importati da paesi terzi, occorre stabilire un legame con

la data a decorrere dalla quale dovranno essere conclusi gli accordi di equivalenza in materia di garanzie veterinarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva 85/73/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. All'articolo 3, punto ii) della direttiva 90/675/CEE, i termini «previsti dalla direttiva 96/23/CE(*)» sono inseriti dopo i termini «Le spese dei controlli veterinari».

«(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»

2. Il testo dell'articolo 15 della direttiva 91/496/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo per i controlli veterinari e sanitari all'importazione di animali di cui alla presente direttiva, secondo la direttiva 96/23/CE(*).

(*) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.»

Articolo 3

Il Consiglio procede, entro il 1° gennaio 1999, ad un riesame della presente direttiva, sulla base di una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

- i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1° luglio 1996;
- ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1° luglio 1997;

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

iii) alle altre modifiche il 1° luglio 1997.

Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1° luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

ALLEGATO

DIRETTIVA 85/73/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE

(modificata e codificata)

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono — secondo le modalità previste nell'allegato A — a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare la protezione animale nei mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE.

- gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
- le spese amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,

per quanto attiene all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono — secondo le modalità previste nell'allegato B — a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli previsti dalla direttiva 96/23/CE⁽¹⁾.

2. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, nella valutazione di casi specifici, l'eventuale applicazione da parte di uno Stato membro della media forfettaria prevista negli allegati A, B e C non è considerata una restituzione indiretta.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono — secondo le modalità previste nell'allegato C — a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli degli animali vivi contemplati nell'allegato.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d'ispezione.

Articolo 4

1. In attesa dell'adozione delle disposizioni che disciplinano i contributi comunitari, gli Stati membri provvedono ad assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli che non rientrano negli articoli 1, 2 e 3.

4. Fatta salva la scelta dell'autorità autorizzata a percepire i contributi comunitari, i contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la loro certificazione.

2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, rispettando i principi previsti per i contributi comunitari.

La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizootie e le malattie enzootiche.

Articolo 5

1. I contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente per:

Articolo 6

1. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione:

- dei dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi comunitari; essi devono essere in grado di giustificare il loro metodo di calcolo;
- del tasso di conversione adottato ogni anno ai sensi dell'articolo 7;

⁽¹⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

— del luogo o dei luoghi di riscossione dei contributi comunitari, fornendo le necessarie giustificazioni.

2. Nel quadro dei controlli in loco spettanti alla Commissione, quest'ultima può verificare, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente direttiva.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che in un altro Stato membro i controlli siano effettuati in modo tale che i contributi previsti dalla presente direttiva non li coprano o li coprano in modo insufficiente, ricorre alle pertinenti disposizioni della direttiva 89/608/CEE, in particolare gli articoli 10 e 11.

Articolo 7

1. Il tasso da adottare per la trasformazione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti dalla presente decisione è quello pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Tale tasso si applica a decorrere dal 1° gennaio successivo.

2. In deroga al paragrafo 1:

— gli Stati membri considerano, per l'anno 1994, il tasso di conversione valido il 1° settembre 1992;

— gli Stati membri considerano, per gli anni dal 1995 al 1998, la media dei tassi di conversione pubblicati a norma del paragrafo 1, per gli ultimi tre anni.

Articolo 8

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati A, B e C segnatamente al fine di prevedere i livelli forfettari dei contributi comunitari e di fissarne le modalità di applicazione nonché le eccezioni.

Articolo 9

1. La Repubblica ellenica è autorizzata a derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo.

Le autorità elleniche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse.

Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni.

2. Per quanto riguarda altre regioni ultraperiferiche, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, altri Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare delle medesime deroghe.

*Allegato A***CAPITOLO I****Contributi applicabili alle carni oggetto delle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/495/CEE e 92/45/CEE**

Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito come segue, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1:

1. Fatti salvi i punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione i seguenti importi forfettari:
 - a) carni bovine:
 - bovini adulti: 4,5 ecu/capo,
 - giovani bovini: 2,5 ecu/capo;
 - b) solipedi/equidi: 4,4 ecu/capo;
 - c) carni suine: animali di peso carcassa
 - inferiore a 25 kg: 0,5 ecu/capo,
 - superiore o pari a 25 kg: 1,30 ecu/capo;
 - d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa
 - inferiore a 12 kg: 0,175 ecu/capo,
 - compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ecu/capo,
 - superiore a 18 kg: 0,5 ecu/capo;
 - e) carni di volatili da cortile:
 - i) o forfettariamente ai livelli seguenti
 - galline e polli da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ecu/capo,
 - altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso carcassa superiore o uguale a 2 kg: 0,02 ecu/capo,
 - altri volatili da cortile adulti di peso superiore o uguale a 5 kg: 0,04 ecu/capo,
 - ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, a norma del punto i): 0,03 ecu/capo;
 - f) carni di coniglio e di piccola selvaggina piumata o a pelo:
 - per i conigli e la piccola selvaggina piumata o a pelo i livelli forfettari previsti alla lettera e),
 - per i seguenti mammiferi terrestri:
 - cinghiali: i livelli previsti alla lettera c) da aumentare se inferiori al costo dell'esame trichinoscopico previsto alla direttiva 92/45/CEE,
 - ruminanti: i livelli previsti alla lettera d).
2. I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui segnatamente all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE sono coperti:
 - a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento. Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;
 - b) mediante la riscossione dei costi effettivi di ispezione per ogni ora prestata.

Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55% sugli importi previsti al primo comma.

Gli Stati membri che scelgono il regime «ora prestata» devono essere in grado di provare alla Commissione che la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non copre i costi effettivi.

3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo effettivo necessario per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate, a norma in particolare dell'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto C della direttiva 71/118/CEE.

Le modalità di applicazione del presente punto possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, in particolare al fine di disciplinare i casi delle carni d'intervento e delle carni che costituiscono oggetto di immagazzinamento di breve durata in depositi diversi.

4. Per coprire costi più elevati, gli Stati membri possono:

- a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a).

Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni:

- maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,
- maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,
- frequenti ritardi nell'esecuzione della macellazione, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,
- maggiori spese causate da particolari tempi di spostamento,
- maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,
- frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione,
- esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione.

L'ammontare dei supplementi del livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire;

- b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi sostenuti.

5. Gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogarvi verso il basso a concorrenza dei costi effettivi di ispezione:

- a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti;

- b) per un determinato stabilimento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione,
- il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione,
- lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione,
- non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione,
- deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute.

L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55 % dei livelli che figurano ai punti 1 e 2, lettera a).

6. a) I contributi di cui ai punti da 1, 2 e 3 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. Essi sono a carico del gestore o del proprietario che procede alle suddette operazioni; questi ultimi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali

operazioni. Qualora l'ispezione sanitaria di volatili vivi sia effettuata nell'azienda d'origine, a norma della direttiva 71/118/CEE, può essere riscosso presso l'azienda d'origine un importo fino al 20 % degli importi forfettari stabiliti al punto 1, lettera e).

- b) In deroga alla nozione del luogo di riscossione di cui alla lettera a), prima frase, per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le catene di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo.
- c) Qualora il contributo riscosso nel macello copra tutte le spese di ispezione di cui alla lettera a), lo Stato membro non riscuote alcun contributo nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero.

CAPITOLO II

Contributi da applicarsi alle carni oggetto della direttiva 72/462/CEE, del capitolo III della direttiva 71/118/CEE, del capitolo III della direttiva 92/45/CEE e del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito al livello forfettario minimo di 5 ecu per tonnellata (ossa comprese), con un importo minimo di 30 ecu per partita.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi effettivi.

2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi che — al 20 febbraio 1995 — hanno avviato negoziati con l'Unione europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento e per i quali un siffatto accordo sia concluso entro il 31 dicembre 1996, mantenere fino al 30 giugno 1997 i livelli di contributo ridotti.

L'importo del contributo da riscuotere sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con tale paese terzo ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
- livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni originarie dall'Unione europea,
- soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.

3. In occasione dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 1 sono modulati in proporzione alla riduzione decisa per le frequenze dei controlli.

All'atto dell'adozione di tali decisioni, la Commissione tiene conto in particolare delle garanzie fornite dai paesi terzi per quanto riguarda l'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari.

4. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente in dogana ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera o direttamente dall'ufficio di ispezione.
5. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito dei contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.

CAPITOLO III

Contributi applicabili ai prodotti della pesca soggetti alla direttiva 91/493/CEE

Sezione I

Prodotti della pesca di cui al capitolo I della direttiva 91/493/CEE

Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, come segue:

1. a) gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli ufficiali previsti al capitolo V, punto II dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

- b) il contributo di cui alla lettera a) è stabilito a 1 ecu/tonnellata di prodotti della pesca e a 0,5 ecu/tonnellata oltre le 50 tonnellate. Esso è riscosso al momento della prima commercializzazione, a meno che non sia già stato riscosso al momento dello sbarco, ed è comunque a carico del primo acquirente. Gli Stati membri possono prevedere un sistema che consenta di sommare i quantitativi di prodotti della pesca per un periodo determinato e un regime di riscossione centralizzato operante al momento della prima vendita;
- c) in deroga alla lettera b) il contributo riscosso sulle specie di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione non deve superare 50 ecu per partita scaricata qualora i costi effettivi non superino tale importo;
- d) la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 2 in caso di ulteriore trasformazione dei prodotti della pesca, fatto salvo il punto 7, lettera b).
2. a) Gli Stati membri riscuotono un contributo per le spese d'ispezione inerenti ai controlli ufficiali effettuati a norma del punto I del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE ed ai controlli ufficiali previsti al punto II del suddetto capitolo V.
- b) Il contributo di cui alla lettera a) è stabilito a 1 ecu per tonnellata ed è riscosso per ogni tonnellata di prodotti della pesca che entrano in uno stabilimento di preparazione e/o trasformazione ovvero provenienti da una nave-officina.
- Inoltre, in caso di ispezione di una nave-officina all'estero, gli Stati membri riscuotono il costo effettivo di tali ispezioni.
- c) A richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata può essere stabilito un livello inferiore di contributi per le specie di cui al punto 1, lettera c), secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

3. a) Uno Stato membro che, dopo un esame approfondito dei costi inerenti ai controlli di cui al punto 1, lettera a) per un determinato prodotto nel suo territorio, consideri la riscossione dei contributi ai sensi del punto 1), lettera b) insufficiente a coprire i costi effettivi, è autorizzato a istituire un regime di riscossione per ogni ora prestata per tale prodotto.
- b) Uno Stato membro che, dopo un esame approfondito dei costi dei controlli di cui al punto 2, lettera a) per un determinato prodotto nel suo territorio, consideri la riscossione dei contributi ai sensi del punto 2), lettera b) in un dato stabilimento insufficiente a coprire i costi effettivi, è autorizzato a istituire un regime di riscossione per ogni ora prestata per gli stabilimenti che si occupano del trattamento del prodotto in causa.

Lo Stato membro che sceglie il regime di riscossione per ora prestata deve poter dimostrare alla Commissione che la riscossione dei contributi di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera b) non coprono i costi effettivi.

4. a) Gli Stati membri sono autorizzati a ridurre l'importo del contributo di cui al punto 1), lettera b) allorché le operazioni di controllo di cui al punto 1 sono agevolate dal fatto che:
- la freschezza e la calibrazione sono classificate a norma dei regolamenti (CEE) nn. 103/76 e 104/76 o riconosciuti secondo le norme nazionali, e/o
 - le operazioni di prima vendita sono raggruppate, in particolare, in un impianto per le aste o su un mercato all'ingrosso.

L'applicazione delle disposizioni suindicate non può in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55%.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, può essere decisa una riduzione supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

- b) Gli Stati membri sono autorizzati a ridurre l'importo del contributo di cui al punto 2) allorché:
- le operazioni di preparazione o di trasformazione avvengono nel medesimo luogo in cui si effettua la prima vendita o la trasformazione e/o
 - per un dato stabilimento, le condizioni di funzionamento e le garanzie offerte dall'autocontrollo consentono una riduzione dei bisogni del personale ispettivo.

L'applicazione delle disposizioni suindicate non può in alcun caso comportare riduzioni superiori al 55 %.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, può essere decisa una riduzione supplementare secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

5. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo effettivo necessario per i controlli dei prodotti della pesca negli stabilimenti in cui si effettuano soltanto le operazioni di refrigerazione, di congelamento, di imballaggio o di deposito. Tuttavia, se il contributo riscosso conformemente ai punti 1 e 2 copre l'insieme delle spese di ispezione derivanti dai controlli previsti al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, lo Stato membro non riscuote il contributo di cui al presente punto.

6. a) Il contributo di cui ai punti 2 e 5 è a carico dell'imprenditore o del proprietario dello stabilimento che procede a tali operazioni; questi hanno il diritto di trasferire il contributo riscosso per l'operazione in oggetto alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate tali operazioni.

b) Per i prodotti della pesca destinati ad una successiva preparazione e/o trasformazione sul loro territorio, gli Stati membri possono riscuotere, in un'unica soluzione e in un solo luogo, un contributo totale cumulativo dei vari importi.

Gli Stati membri che desiderino far ricorso a questa possibilità ne informano preventivamente la Commissione.

7. Gli Stati membri istituiscono un sistema che consente di controllare se il contributo di cui al presente capitolo è stato versato dagli operatori interessati.

In particolare, secondo le loro disposizioni nazionali, gli Stati membri si accertano che gli operatori dispongano di un'attestazione scritta o di qualsiasi altra prova che giustifichi il pagamento individuale o globale dei contributi previsti al punto 1, lettera a) del presente capitolo, tranne nel caso in cui si tratti di prodotti della pesca destinati ad essere preparati o trasformati sul territorio dello Stato membro in cui sono stati sbarcati, purché l'importo complessivo del contributo sia pagato nello stabilimento di trasformazione o di preparazione.

Se necessario vengono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

Essi ne informano la Commissione.

8. Fatta salva l'osservanza dei livelli di contributo previsti nella presente sezione, la Finlandia e la Svezia possono — tenuto conto delle deroghe strutturali di cui beneficiano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 — essere autorizzate, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE ad applicare fino al conseguimento della revisione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/43/CE, modalità alternative di riscossione sulla base di opportune giustificazioni.

Sezione II

Prodotti della pesca di cui al capitolo II della direttiva 91/493/CEE

1. Per i prodotti della pesca di cui all'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/493/CEE, si applicano le disposizioni previste alla sezione I, punto 1.

Gli Stati membri percepiscono inoltre un importo supplementare volto a coprire le spese di ispezione inerenti a tale tipo di nave e di sbarco con un minimo di 1 ecu per tonnellata sbarcata.

2. Per i prodotti della pesca diversi da quelli di cui al punto 1, ossia tutti i prodotti della pesca per i quali vige l'obbligo di passare attraverso un posto di ispezione di frontiera, il contributo previsto all'articolo 1 è stabilito, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, al livello forfettario minimo di 5 ecu/tonnellata, con un minimo di 30 ecu per partita, fermo restando che oltre le 100 tonnellate, l'importo forfettario minimo di 5 ecu sarà portato a:

— 1,5 ecu per tonnellata per il pescato che non ha subito alcuna trasformazione al di fuori dello svisceramento;

— 2,5 ecu per ogni tonnellata supplementare degli altri prodotti della pesca.

3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 2 sono modulati in base alla prestabilita riduzione della frequenza dei controlli.

Nell'adottare tali decisioni la Commissione tiene conto, in particolare, delle garanzie fornite dai paesi terzi in merito all'accettazione dei principi della regionalizzazione, dell'equivalenza, della reciprocità e degli altri principi comunitari, in particolare allorché i paesi terzi sono parti di un accordo globale d'equivalenza con la Comunità in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica).

L'applicazione di tale modulazione non potrà in nessun caso comportare contributi inferiori agli importi riscossi a norma della sezione I, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera b) per i prodotti sbarcati da navi battenti bandiera comunitaria.

La riscossione di tale contributo non pregiudica la riscossione di quello previsto al punto 2, lettera b) del capitolo I in caso di ulteriore trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per le importazioni sbarcate da navi battenti bandiera della Groenlandia gli Stati membri applicano i contributi di cui alla sezione I.

4. Gli Stati membri possono derogare verso l'alto alle disposizioni di cui al punto 2 fino a concorrenza dei costi effettivi.
 5. Il contributo di cui al punto 2 è a carico dell'importatore — o del suo agente in dogana — ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera o direttamente dall'ufficio d'ispezione frontaliero.
 6. Gli Stati membri sono autorizzati ad applicare, sino al 31 dicembre 1999 i contributi previsti alla sezione I alle importazioni scaricate da pescherecci appartenenti a società miste registrate a norma delle pertinenti disposizioni comunitarie.
-

*Allegato B***CONTRIBUTI VOLTI AD ASSICURARE I CONTROLLI SUGLI ANIMALI VIVI E SUI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PREVISTI DALLA DIRETTIVA 96/23/CE**

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito come segue:
 - a) per gli animali vivi destinati alla macellazione e le carni di cui all'allegato A, capitolo I: 1,35 ecu per tonnellata di carne macellata;
 - b) per i prodotti dell'acquacoltura di cui all'allegato A, capitolo III: 0,01 ecu per tonnellata commercializzata;
 - c) per il latte ed i prodotti lattiero-caseari: 0,02 ecu per mille litri di latte crudo materia prima;
 - d) per gli ovoprodotti l'importo corrispondente al costo effettivo del controllo;
 - e) per il miele: gli Stati membri possono riscuotere un importo che copre il costo effettivo dell'ispezione o del controllo.
 2. Nel rispetto dei livelli fissati al punto 1, gli Stati membri possono optare per uno dei seguenti regimi:
 - a) il contributo di cui al punto 1 è riscosso integralmente in uno stabilimento facente parte della catena di produzione:
 - mattatoio per il contributo di cui al punto 1, lettera a);
 - stabilimento che procede alla preparazione e/o alla trasformazione per il contributo di cui al punto 1, lettera b);
 - stabilimento di raccolta del latte crudo per il contributo di cui al punto 1, lettera c);
 - b) il contributo di cui al punto 1 è ripartito sull'intera catena di produzione compreso l'allevamento, secondo criteri da stabilirsi dagli Stati membri.
 3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento o degli stabilimenti interessati; questi ultimi hanno la possibilità di trasferire il contributo riscosso alla persona fisica o giuridica per conto della quale effettuano tali operazioni.
-

*Allegato C***CONTRIBUTI DA RISCOUTERE PER GLI ANIMALI VIVI****CAPITOLO I****Animali vivi e prodotti di origine animale di cui alla direttiva 90/425/CEE**

1. Per assicurare il finanziamento dei controlli all'origine, deve essere riscosso un contributo.
2. Il campo d'applicazione, il livello del contributo, le sue modalità di applicazione e segnatamente la determinazione dei contribuenti nonché le eccezioni, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 8.

CAPITOLO II**Animali vivi destinati all'importazione contemplati dalla direttiva 91/496/CEE**

1. Il contributo di cui all'articolo 3 è stabilito:
 - a) per gli animali delle specie di cui al capitolo I dell'allegato A a un livello forfettario di 5 ecu/tonnellata peso vivo con un importo minimo di 30 ecu per partita;
 - b) per gli animali delle altre specie, il costo effettivo di ispezione è espresso per animale o per tonnellata importata, con un minimo di 30 ecu per partita fermo restando che tale minimo non si applica alle importazioni di specie di cui alla decisione 92/432/CEE della Commissione.

Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi effettivi.

2. Gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi i quali — al 20 febbraio 1995 — hanno avviato negoziati con l'Unione europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) basato sul principio della reciprocità di trattamento, e per i quali sia stato concluso un accordo al 31 dicembre 1996, mantenere fino al 30 giugno 1997 i livelli di contributo ridotti.

L'importo del contributo da riscuotere sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà stabilito nell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo tenendo conto dei seguenti principi:

- livello di frequenza dei controlli,
 - livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni originarie dall'Unione europea,
 - soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.
3. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore o del suo agente doganale ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio di ispezione alla frontiera o direttamente all'ufficio di ispezione di frontiera.
 4. Su richiesta di uno Stato membro, debitamente giustificata, e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE, può essere applicato un livello ridotto alle importazioni provenienti da taluni paesi terzi.
 5. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito di contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per consentire loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.